

ALLEGATO A)

VADEMECUM MINIMO PER L'ADOZIONE DI UN MODELLO COMUNE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI STATO PASSIVO E DEI VERBALI DI VERIFICA

Ai sensi dell'art. 95 L.F., il Curatore:

1) “*predispone elenchi **SEPARATI** dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito*”: vanno perciò formati **due distinti progetti di stato passivo**, uno per le domande di ammissione dei crediti ed un altro per le domande di rivendicazione e restituzione. Tali **PROGETTI SEPARATI** vanno poi predisposti, in caso di società di persone con soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti, **distintamente per la società e per ciascuno dei soci**. Tutto ciò vale anche per i **verbali** successivi di stato passivo.

Il frontespizio del progetto deve chiaramente indicare, oltre ai dati identificativi del Fallimento e del Curatore, **la data e l'ora** dell'udienza di verifica;

2) “*deposita il progetto almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo*”: si rammenta l'importanza di tale adempimento, in quanto il mancato rispetto del termine verosimilmente imporrà al Giudice Delegato di rinviare l'udienza, risultando altrimenti compresso il diritto dei creditori, dei titolari di diritti sui beni e del fallito di esaminare il progetto e presentare eventuali osservazioni scritte e/o documenti;

3) rassegna “*le sue motivate conclusioni*”: la proposta del Curatore deve essere **sempre motivata, sia in caso di rigetto, sia in caso di accoglimento**, anche parziale o con riserva, con motivazione non tautologica (non devono quindi adottarsi frasi come “*perché non spetta*”, “*perché non è dovuto*”, “*non sussistendo i requisiti*” e simili). Non è quindi sufficiente la proposta di ammissione “*come da domanda*”.

Tale disposizione trova puntuale corrispondenza nella successiva previsione (art. 96 L.F.) secondo cui la decisione del G.D. è presa con “**decreto succintamente motivato**”. Il Curatore deve inoltre **eccepire** – ciò rilevando sotto il profilo della sua diligenza – i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto ovvero l'inefficacia del titolo.

È quindi indispensabile che il Curatore specifichi:

- a) **se il credito è riscontrato nella contabilità della fallita** (quando la contabilità c'è ed è attendibile, con tale specificazione aggiuntiva). Tale accertamento è estremamente rilevante allorché i documenti prodotti dal creditore non siano da soli sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito (come accade, per esempio, quando vengono allegate solo fatture commerciali o il certificato ex art. 50 TU bancario);
- b) quali sono i **documenti giustificativi del credito** prodotti dal creditore e quindi, per esempio (da indicarsi anche cumulativamente):
 - fatture e documenti di trasporto/fatture accompagnatorie;
 - fatture ed estratti autentici scritture contabili;
 - contratto di conto corrente ed estratti conto relativi a *tot* anni antecedenti la messa in sofferenza del conto;
 - contratto di mutuo e piano di ammortamento, nota di iscrizione ipotecaria, ecc.;

- contratto conto anticipi su fatture, distinta fatture ed estratti conto di appoggio;
- RI.BA. insolute, assegni/cambiali in originale protestati/e;
- contratto scritto opponibile alla massa se munito di data certa;
- decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, decreto ingiuntivo definitivo, decreto ingiuntivo opposto e produzioni allegate al ricorso per ingiunzione, ordinanza ex art. 648 c.p.c., sentenza di primo grado, sentenza definitiva, ecc.;
- contratto di *leasing* ed eventuale fattura relativa al prezzo ricavato dalla riallocazione del bene.

Ove il Curatore ritenga che i documenti giustificativi del credito allegati all'insinuazione non siano sufficienti a dimostrarne compiutamente l'esistenza e/o l'entità o l'opponibilità, è opportuno che inviti subito il creditore ad integrare le produzioni, eventualmente anche mediante la puntuale indicazione dei documenti mancanti, comunque prima dell'udienza di verifica, onde consentire al Giudice Delegato di decidere su tutte le domande ed al fine di evitare il rinvio dell'udienza, ovvero il rigetto, anche parziale, della domanda, con conseguente opposizione. È infatti molto frequente il caso di documenti comprovanti il credito che vengono prodotti per la prima volta dal creditore solo in sede di opposizione;

- c) qual è il privilegio richiesto, con la correlata indicazione della fonte normativa (legge ed articolo: non è necessario invece indicare il grado della collocazione). Anche l'esclusione del privilegio va puntualmente, seppur sinteticamente, motivata, fornendo al G.D. gli elementi di fatto che fondano le conclusioni in diritto (per esempio, quando viene richiesto il privilegio artigiano, è opportuno che il Curatore specifichi se l'impresa rispetta i requisiti dimensionali e di prevalenza del lavoro sul capitale investito - mediante l'indicazione dei ricavi lordi, del numero dei dipendenti, del costo della manodopera, dell'ammortamento - e se è iscritta all'Albo artigiani);
- d) se vi sono *eccezioni* che impediscano l'ammissione (carenza di data certa, prescrizione, decadenza, nullità, annullabilità, rescindibilità ecc.).

Di seguito un esempio di motivazione fra le più ricorrenti in caso di proposta di ammissione:

ESEMPIO DI MOTIVAZIONE STANDARD PER AMMISSIONE AL PASSIVO:
“si propone l'ammissione del credito per €... in via privilegiata ex art. ... e in via chirografaria per € ..., essendo il credito ... riscontrato in contabilità ... documentato da fatture e documenti di trasporto (o cambiali/assegni in originale protestate/i o decreto ingiuntivo definitivo o non opposto nei termini, ecc.)”.

Casi particolari e ricorrenti:

- per i crediti dei professionisti, il Curatore deve verificare, oltre alla completezza dei documenti giustificativi, se l'ammontare richiesto risulti documentalmente pattuito espressamente tra le parti; in caso contrario, deve indicare se il compenso possa considerarsi congruo alla luce dell'attività svolta ed eventualmente anche alla luce delle tariffe professionali, almeno fino a che queste siano state vigenti, e in tal caso, in particolare, se l'importo richiesto corrisponda ai valori tariffari minimi, medi o massimi. Con specifico riferimento ai compensi degli avvocati, si rammenta che

godono del privilegio ex art. 2751-bis n. 2) c.c. soltanto i diritti e gli onorari (non anche il rimborso forfetario delle spese generali, né le spese borsuali, la cassa di previdenza e l'IVA), e ovviamente solo per l'ultimo biennio di prestazioni;

- relativamente alle insinuazioni di EQUITALIA, l'esclusione del credito per diritti e compensi va motivata con riferimento alla data di consegna dei ruoli (*"essendo stati consegnati i ruoli successivamente alla dichiarazione di fallimento"*); analogamente per le spese di insinuazione (*"trattandosi di credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento e quindi non concorsuale"*).

- domande ULTRATARDIVE (ossia quelle depositate – di norma - un anno e 46 giorni dopo l'esecutività dello stato passivo, **dovendosi tener conto della sospensione feriale dei termini**).

Il Curatore deve precisare se il creditore ha allegato, e provato, la giustificazione del ritardo e se ha avuto la comunicazione, ed eventualmente in quale data, di cui all'art. 92 L.F.

È orientamento dei Giudici Delegati della Sezione di ammettere le domande ultratardive presentate da EQUITALIA quando il Curatore dichiara di non aver inviato la comunicazione all'ente impositore (tipico il caso delle contravvenzioni al codice della strada).

UDIENZA DI VERIFICA DEI CREDITI - VERBALE

Il Curatore deve anche predisporre il **verbale di udienza** (ovvero di **verifica del passivo** ovvero **di stato passivo**), con **data** ed **ora**, nel quale deve dare atto dei creditori presenti e di eventuali fatti rilevanti verificatisi tra il deposito del progetto e l'udienza stessa, nonché dell'eventuale modifica della proposta del Curatore (sempre possibile fino alla data finale di esecutività dello stato passivo) anche per effetto di circostanze sopravvenute (a titolo esemplificativo, accade ora molto di frequente che EQUITALIA integri l'originaria domanda, chiedendo l'ammissione al privilegio delle sanzioni ex art. 2752 c.c., originariamente chieste al chirografo. È opportuno che il Curatore indichi a verbale che ha modificato la proposta, conformemente alla richiesta, salvo che per spese, diritti e compensi).

Il Curatore può anche **predisporre** – per rendere più spedita la verifica – il **provvedimento del Giudice Delegato** conformemente alle conclusioni proposte dal Curatore medesimo, ma con l'accortezza di lasciare sempre spazio sufficiente per l'eventuale diversa decisione che il Giudice Delegato voglia assumere o per modifiche e integrazioni (eventualmente sottoforma di **note**).

Deve poi riportare in chiusura di verbale la **formula di esecutività** dello stato passivo (*"Il Giudice Delegato dichiara chiusa la verifica ed esecutivo lo stato passivo, di cui dispone il deposito in cancelleria. Ordina che il Curatore ne dia immediatamente comunicazione ai creditori, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Fissa l'udienza del _____ ad ore _____ per la disamina delle domande tardive che verranno depositate fino a trenta giorni prima di tale data e manda al Curatore di darne avviso ai creditori che avranno presentato la domanda entro tale termine"*), ovvero, in alternativa, la formula di rinvio ad altra udienza per la prosecuzione della verifica, nell'evenienza che il Giudice Delegato disponga tale rinvio.